L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce, riferisce che al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52, recante "Interventi regionali per l'accesso al credito sociale", è necessaria l'approvazione delle disposizioni che detta legge ha rimandato all'approvazione di deliberazione della Giunta regionale.

Richiama gli articoli:

- n. 2 (Fondo per l'accesso al credito sociale), il quale stabilisce al comma 2 l'approvazione di apposita convenzione con Finaosta S.p.A. per la gestione del fondo per l'accesso al credito sociale, e al comma 5 la ripartizione del fondo definendo la quota destinata al finanziamento dei programmi di microcredito e alla concessione di prestiti sociali d'onore;
- n. 6 (Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale), il quale stabilisce al comma 3, la nomina del Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale, e al comma 5, l'approvazione di ogni altra modalità di funzionamento rispetto a quanto stabilito dalla legge regionale stessa;
- n. 7 (Beneficiari), il quale autorizza l'approvazione di ulteriori criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari dei programmi di microcredito;
- n. 8 (Caratteristiche del microcredito), comma 4, che stabilisce la determinazione di ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di legge;
- n. 12 (Restituzione del finanziamento), che stabilisce al comma 2 la determinazione del tasso di interesse agevolato e al comma 4 la determinazione del tasso di interesse di mora non superiore a quello legale;
- n. 13 (Operatori territoriali), che stabilisce al comma 3 i criteri e le modalità di iscrizione nell'apposito elenco istituito presso la struttura regionale competente in materia di politiche sociali;
- n. 14 (Beneficiari), al comma 1, lettera d), che stabilisce la determinazione dei limiti minimi e massimi dell'Indicatore regionale della situazione economica per accedere al prestito sociale d'onore e al comma 2 autorizza l'approvazione ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di legge;
- n. 15 (Caratteristiche del prestito sociale d'onore), comma 2, che stabilisce la determinazione delle categorie di spese ammissibili e le ulteriori modalità di attuazione:
- n. 16 (Modalità di restituzione del prestito), comma 4, che stabilisce la determinazione del tasso di interesse di mora in misura non superiore a quello legale.

Illustra i contenuti della bozza di convenzione, allegato A alla presente proposta di deliberazione, con Finaosta S.p.A. per la gestione del fondo per l'accesso al credito sociale, pari a euro 500.000,00, e propone di ripartire il fondo nel modo seguente:

- euro 300.000,00 per il finanziamento di programmi di microcredito, il 2% dei quali è destinato al pagamento degli oneri fiscali posti a carico del fondo in quanto spese non poste a carico dei richiedenti e al rimborso a Finaosta S.p.A. dei costi sostenuti ai sensi dell'art. 13 dell'allegata convenzione;
- euro 100.000,00 per il finanziamento del prestito sociale d'onore con la modalità di restituzione in denaro, l'1% dei quali è destinato al pagamento degli oneri fiscali posti a carico del fondo in quanto spese non poste a carico dei richiedenti e al rimborso a Finaosta S.p.A. dei costi sostenuti ai sensi dell'art. 13 dell'allegata convenzione;

- euro 100.000,00 per il finanziamento del prestito sociale d'onore con la modalità di restituzione dell'impiego da parte del beneficiario di parte del proprio tempo libero in servizi a ricaduta sociale sul territorio regionale, l'1% dei quali è destinato al pagamento degli oneri fiscali posti a carico del fondo in quanto spese non poste a carico dei richiedenti e al rimborso a Finaosta S.p.A. dei costi sostenuti ai sensi dell'art. 13 dell'allegata convenzione.

Ricorda il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 52/2009 autorizza Finaosta S.p.A. a stipulare accordi con istituti di credito per la cogestione del Fondo per l'utilizzo di risorse aggiuntive di cui al comma 1, lettere b) e c), previa intesa con i soggetti coinvolti.

Propone di nominare nell'ambito del Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale quali rappresentanti della struttura competente in materia di politiche sociali il Direttore della Direzione politiche sociali, Gianni Nuti, e il Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili, Patrizia Scaglia.

Comunica che, a seguito della richiesta dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, sono pervenute le seguenti designazioni da parte dei soggetti con rappresentanza nell'ambito del Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale:

- Manuel Barrel per Finaosta S.p.A. (nota prot. n. 10887/ASS in data 17 marzo 2010);
- Claudia Casali per il Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta (nota prot. n. 10978/ASS in data 18 marzo 2010);
- Letizia Patrizi, presidente dell'organizzazione di volontariato Quartiere possibile di Aosta, per le organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 6 della l.r. 16/2005 (nota prot. n. 10970/ASS in data 18 marzo 2010).

Illustra le modalità di funzionamento del Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale, allegato B alla presente proposta di deliberazione, e i criteri e le modalità di iscrizione degli Operatori territoriali nell'apposito elenco istituito presso la struttura regionale competente in materia di politiche sociali.

Illustra altresì le disposizioni relative agli interventi regionali per l'accesso al credito sociale, allegato C alla presente proposta di deliberazione, e i criteri e le modalità di iscrizione degli Operatori territoriali nell'apposito elenco istituito presso la struttura regionale competente in materia di politiche sociali, allegato D alla presente proposta di deliberazione.

Propone di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale del Direttore della Direzione politiche sociali l'approvazione delle disposizioni relative all'organizzazione dell'apposita formazione rivolta agli Operatori territoriali e all'informazione rivolta ai cittadini in merito ai contenuti della legge regionale 52/2009 e alle disposizioni attuative approvate dalla Giunta regionale, in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato della Valle d'Aosta. Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta – Centro di Servizio per il Volontariato della Valle d'Aosta.

Comunica che in data 7 aprile 2010, prot. n. 14486/ASS, è pervenuto il parere favorevole espresso dal Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sulla proposta di deliberazione esaminata dalla Giunta regionale in data 19 marzo, con allegate le seguenti osservazioni e proposte modificative all'allegato C:

a) art. 3 (Presentazione della domanda e documentazione da allegare): opportunità che, anche in assenza di dotazione, finanziaria Finaosta S.p.A. continui a raccogliere e

- registrare le domande in apposita lista di attesa al fine di garantire la trasparenza del processo e un adeguato monitoraggio della domanda;
- b) art. 4 (Istruttoria e delibera del finanziamento): facendo riferimento al parere espresso nell'ambito del processo di approvazione del disegno di legge, è ribadito che i tempi di istruttoria sono troppo lunghi, soprattutto tenendo conto che si tratta di crediti di emergenza e che sono ammissibili solo le spese ancora da sostenere all'atto della presentazione della domanda e richiede che siano meglio definiti i tempi in cui il Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale deve esprimere il proprio parere, laddove richiesto, e che siano ridotti i tempi entro i quali Finaosta S.p.A. effettua l'istruttoria ed eroga il mutuo dopo aver acquisti detto parere;
- c) artt. 6 e 17 (Erogazione del mutuo): opportunità che l'erogazione sia comunicata anche all'operatore territoriale di riferimento del richiedente;
- d) art. 26 (Istruttoria): segnalato probabile refuso relativamente al periodo "Entro 20 giorni dal ricevimento della domanda per la concessione del contributo, completa di tutta la documentazione richiesta, FINAOSTA S.p.A. trasmette la domanda al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale che ne valuta l'ammissibilità delle spese";
- e) art. 34 (Istruttoria): facendo riferimento al parere espresso nell'ambito del processo di approvazione del disegno di legge, è ribadito che i tempi di istruttoria sono troppo lunghi, soprattutto tenendo conto che si tratta di crediti di emergenza e che sono ammissibili solo le spese ancora da sostenere all'atto della presentazione della domanda e richiede che siano meglio definiti i tempi in cui il Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale deve esprimere il proprio parere, laddove richiesto, e che siano ridotti i tempi entro i quali Finaosta S.p.A. effettua l'istruttoria ed eroga il mutuo dopo aver acquisti detto parere.

Propone, quindi, in accordo con i competenti uffici della Regione e di Finaosta S.p.A., di apportare le seguenti modifiche all'allegato C in accoglimento delle seguenti osservazioni del Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta:

- art. 4: alla fine del secondo paragrafo sostituire la frase "L'istruttoria è effettuata entro 20 giorni dal ricevimento del parere del Comitato" con "In caso di parere positivo, Finaosta S.p.A. procede alla delibera e alla successiva erogazione del finanziamento";
- artt. 6 e 17: al secondo periodo, dopo "è comunicata" aggiungere "all'operatore territoriale di riferimento del richiedente,";
- art. 26: eliminare il refuso segnalato;
- art. 34: rimodulare il secondo e terzo paragrafo, non variandone i contenuti ma al solo scopo di rendere più chiara la tempistica e la procedura, aggiungendo altresì la comunicazione all'ente locale o all'operatore territoriale che ha accolto il progetto, nel modo seguente "Il Comitato, quindi, comunica a Finaosta S.p.A. l'esito della valutazione e quest'ultima, in caso di esito positivo, provvede alla delibera e alla successiva erogazione del contributo nell'ambito della disponibilità del Fondo, dandone comunicazione al richiedente, all'ente locale o all'operatore territoriale che ha accolto il progetto, al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale e all'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio".

Comunica infine, che la decisione di non raccogliere e registrare. le domande da parte di Finaosta S.p.A. in assenza di dotazione finanziaria è legata:

- alla situazione di difficoltà delle stesse, le quali devono essere presentate prima che le spese siano sostenute e quindi a posteriori l'urgenza non trova più giustificazione;
- alla volontà, nel periodo di sperimentazione, di non procedere a istruire pratiche in assenza di dotazione finanziaria, impegnandosi, comunque, a individuare la soluzione più efficace ed efficiente per procedere al momento dell'entrata a regime degli interventi.

Propone, quindi, di non accogliere la proposta a) del Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore Lanièce e dei contenuti degli allegati A, B, C e D alla presente proposta di deliberazione;

vista la legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52, recante "Interventi regionali per l'accesso al credito sociale";

visto l'allegato C (modalità di definizione dell'IRSEE relativo alle provvidenze economiche per i nuclei familiari che si trovano a vivere in situazioni di difficoltà socio-econimica) della deliberazione della Giunta regionale in data 18 dicembre 2009, n. 3751 recante "Approvazione, ai sensi della DGR 1266/2007, delle disposizioni atte a stabilire le modalità di calcolo dell'Indicatore regionale della situazione economica (I.R.S.E.) in relazione alla natura e alle finalità delle prestazioni previste dalle politiche sociali a rilevanza regionale";

evidenziata la necessità di dare attuazione a quanto stabilito dalla legge regionale 52/2009;

preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio Permanente degli Enti Locali della Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, sulla presente proposta di deliberazione, pervenuto con nota in data 7 aprile 2010, prot. n. 14486/ASS e concordando su quanto proposto dall'Assessore Lanièce in merito alle osservazioni a esso allegate;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;

precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo 172003 "1.8.1.10. - Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali";

visto il parere rilasciato dal Direttore della Direzione politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 13 – comma 1 – lettera e) e 59 – comma 2 – della legge regionale n. 45/1995, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce; all'unanimità dei voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52, recante "Interventi regionali per l'accesso al credito sociale" la bozza di convenzione con Finaosta S.p.A. per la gestione del fondo per l'accesso al credito sociale, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare la seguente ripartizione del fondo, pari a euro 500.000,00:
 - euro 300.000,00 per il finanziamento di programmi di microcredito, il 2% dei quali è destinato al pagamento degli oneri fiscali posti a carico del fondo in quanto spese non poste a carico dei richiedenti e al rimborso a Finaosta S.p.A. dei costi sostenuti ai sensi dell'art. 13 dell'allegata convenzione;
 - euro 100.000,00 per il finanziamento del prestito sociale d'onore con la modalità di restituzione in denaro, l'1% dei quali è destinato al pagamento degli oneri fiscali posti a carico del fondo in quanto spese non poste a carico dei richiedenti e al rimborso a Finaosta S.p.A. dei costi sostenuti ai sensi dell'art. 13 dell'allegata convenzione;
 - euro 100.000,00 per il finanziamento del prestito sociale d'onore con la modalità di restituzione dell'impiego da parte del beneficiario di parte del proprio tempo libero in servizi a ricaduta sociale sul territorio regionale, l'1% dei quali è destinato al pagamento degli oneri fiscali posti a carico del fondo in quanto spese non poste a carico dei richiedenti e al rimborso a Finaosta S.p.A. dei costi sostenuti ai sensi dell'art. 13 dell'allegata convenzione;
- 3) di impegnare la spesa di euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per il triennio 2010/2012 come segue:
 - quanto a euro 500.000,00 per l'anno 2010 sul Capitolo 61330 (fondo per il finanziamento dei programmi di microcredito e per la concessione di prestiti di onore), Richiesta 16400 ("fondo per il finanziamento dei programmi di microcredito e per la concessione di prestiti di onore") del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità;
 - quanto a euro 500.000,00 per l'anno 2011 sul Capitolo 61330 (fondo per il finanziamento dei programmi di microcredito e per la concessione di prestiti di onore), Richiesta 16400 ("fondo per il finanziamento dei programmi di microcredito e per la concessione di prestiti di onore") del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità;
 - quanto a euro 500.000,00 per l'anno 2012 sul Capitolo 61330 (fondo per il finanziamento dei programmi di microcredito e per la concessione di prestiti di onore), Richiesta 16400 ("fondo per il finanziamento dei programmi di microcredito e per la concessione di prestiti di onore") del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2010/2012 che presenta la necessaria disponibilità;
- 4) di stabilire che nel caso di stipulazione di accordi con istituti di credito per la cogestione del Fondo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 52/2009, Finaosta S.p.A. agisca di intesa con l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e l'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio;

- 5) di nominare il Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale, di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52, recante "Interventi regionali per l'accesso al credito sociale", approvandone le modalità di funzionamento secondo quanto stabilito dall'allegato B alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 6) di approvare le disposizioni relative agli interventi regionali per l'accesso al credito sociale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52, recante "Interventi regionali per l'accesso al credito sociale", secondo quanto stabilito dall'allegato C alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 7) di approvare i criteri e le modalità di iscrizione degli Operatori territoriali nell'apposito elenco istituito presso la struttura regionale competente in materia di politiche sociali, secondo quanto stabilito dall'allegato D alla presente deliberazione;
- 8) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale del Direttore della Direzione politiche sociali l'approvazione delle disposizioni relative all'organizzazione dell'apposita formazione rivolta agli Operatori territoriali e all'informazione rivolta ai cittadini in merito ai contenuti della legge regionale 52/2009 e alle disposizioni attuative approvate dalla Giunta regionale, in collaborazione con Centro di Servizio per il Volontariato della Valle d'Aosta. Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta Centro di Servizio per il Volontariato della Valle d'Aosta.

GN

§

SCHEMA DI

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2009, N. 52 INTERVENTI REGIONALI PER L'ACCESSO AL CREDITO SOCIALE

Tra

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale n. 80002270074 (di seguito denominata
REGIONE), in persona del Direttore della Direzione politiche sociali, dott. Gianni Nuti, in
virtù del decreto del Presidente della Regione n. 396 in data 1° settembre 2008 (prot. n.
2437/SGT) e in esecuzione della deliberazione nin data
e
1
la società "Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni" siglabile "FINAOSTA
S.p.A.", società con socio unico, con sede in Aosta Via Festaz n. 22, capitale sociale di Euro
112.000.000,00, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Aosta e codice fiscale
00415280072, iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari n. 806 e nell'elenco
speciale tenuto dalla Banca d'Italia n. 33050, direzione e coordinamento della Regione
Autonoma Valle d'Aosta (di seguito denominata FINAOSTA), in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione Dott. Giuseppe Cilea nato a Gignod il 1° febbraio 1949,
domiciliato presso la sede sociale, a quanto infra facoltizzato dalla delibera del Consiglio di
Amministrazione in data
Premesso
- che, in esecuzione di quanto previsto dalla Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 52 (di
seguito denominata L.R. 52/2009), con deliberazione della Giunta regionale n in
data (di seguito denominata deliberazione n/2010) sono
state approvate le disposizioni relative alle condizioni e alle modalità per la concessione
delle agevolazioni previste dalla legge medesima;
- che l'art. 2 della L.R. 52/2009 dispone la stipulazione di apposita Convenzione diretta a

regolamentare i rapporti tra FINAOSTA e REGIONE inerenti la gestione del fondo per

l'accesso al credito sociale;

- che la Giunta regionale con la citata deliberazione n. ____/2010 ha approvato il testo della stipulanda Convenzione tra FINAOSTA e REGIONE.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

(Costituzione fondi rotazione e dotazione)

La REGIONE si impegna, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 52/2009, a costituire presso FINAOSTA i seguenti fondi di rotazione:

- a) fondo di rotazione da utilizzare per la concessione di mutui di cui al CAPO II L.R.
 52/2009 (Microcredito);
- b) fondo di rotazione da utilizzare per la concessione di mutui di cui al CAPO III L.R. 52/2009 (Prestito sociale d'onore);
- c) fondo di dotazione da utilizzare per la concessione di contributi di cui al Capo III della L.R. 52/2009 (Prestito sociale d'onore).

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

La Convenzione ha per oggetto la concessione delle agevolazioni da erogarsi a valere sulle disponibilità dei fondi di rotazione e di dotazione costituiti ai sensi della L.R. 52/2009, di seguito elencate:

- agevolazioni sotto forma di mutuo secondo condizioni e modalità previste dall'art. 8 L.R.
 52/2009 (CAPO II Microcredito -);
- agevolazioni sotto forma di mutuo o di contributo secondo condizioni e modalità previste dall'art. 16 L.R. 52/2009 (CAPO III - Prestito sociale d'onore -);

FINAOSTA si impegna a concedere sulle disponibilità dei fondi di cui all'articolo 1 della presente convenzione i mutui e i contributi secondo le condizioni e le modalità previste dalla L.R. 52/2009 e dalla deliberazione n. ____/2010, nei limiti previsti dalle proprie norme statutarie

Qualora ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett b) e c) della L.R. 52/2009 venissero destinate al fondo ulteriori risorse aggiuntive da parte dei soggetti ivi indicati, la presente convenzione verrà integrata previa intesa con i soggetti coinvolti.

Articolo 3

(Presentazione delle domande) La domanda per la concessione delle agevolazioni relative ai crediti di emergenza (CAPO II

art. 8 lett a) L.R. 52/2009) deve essere presentata a FINAOSTA mediante apposita
modulistica, corredata dalla documentazione indicata nella deliberazione n/2010.
La domanda per l'accesso ai crediti per la realizzazione di progetti e forme di cooperazione di
rilevanza sociale o ambientale (CAPO II art. 8 lett b) L.R. 52/2009), deve essere presentata a
FINAOSTA mediante apposita modulistica, corredata dalla documentazione indicata nella
deliberazione n/2010.
La domanda per la concessione delle agevolazioni relative al prestito sociale d'onore (CAPO
III L.R. 52/2009) deve essere presentata a FINAOSTA mediante apposita modulistica,
specificando se l'agevolazione è richiesta sotto forma di mutuo o sotto forma di contributo e
corredata dalla documentazione indicata nella deliberazione n/2010.
FINAOSTA registra tutte le domande pervenute in ordine cronologico e contestualmente
provvede ad accantonare le somme oggetto della richiesta di agevolazione; nell'ipotesi di
esito negativo dell'istruttoria, le somme accantonate sono nuovamente rese disponibili.
In assenza di dotazione finanziaria atta a garantire il finanziamento, FINAOSTA sospende
l'accoglimento e la registrazione delle domande fino al rinnovarsi delle disponibilità
finanziarie, previa comunicazione all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali,

Articolo 4

all'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio e al Comitato tecnico di coordinamento per il

credito sociale.

(Istruttoria)

FINAOSTA svolge l'attività istruttoria verificando la completezza e la regolarità delle domande presentate, nonché l'ammissibilità delle spese proposte, secondo le modalità di seguito descritte:

1) Crediti di emergenza (art. 8 lett a) 1.r. 52/2009): FINAOSTA svolge l'attività istruttoria entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta; nei casi in cui emergano aspetti critici FINAOSTA trasmette la domanda completa di documentazione al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale, il quale dovrà esprimere il proprio parere sull'ammissibilità del finanziamento richiesto.

- 2) Crediti per la realizzazione di forme di cooperazione di rilevanza sociale e ambientale (art. 8 lett b) L.R. 52/2009): FINAOSTA svolge l'attività istruttoria entro 20 giorni dal ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta e provvede alla trasmissione della stessa al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale. Entro i 20 giorni successivi, il Comitato tecnico comunica a FINAOSTA il parere sull'ammissibilità del finanziamento richiesto.
- 3) <u>Prestito sociale d'onore mutuo (art. 16 comma 1 lett. a) L.R. 52/2009)</u> FINAOSTA svolge l'attività istruttoria entro 20 giorni dal ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.
- 4) Prestito sociale d'onore contributo (art. 16 comma 1 lett. b) L.R. 52/2009) FINAOSTA svolge l'attività istruttoria entro 20 giorni dal ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta e provvede alla trasmissione della stessa al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale, che valuta l'ammissibilità della domanda e trasmette il relativo parere a FINAOSTA.

Ai fini dell'attività istruttoria di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) il richiedente deve fornire a FINAOSTA o al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale tutte le informazioni e/o la documentazione integrativa eventualmente richieste.

Articolo 5

(Concessione delle agevolazioni)

FINAOSTA effettuata l'istruttoria e subordinatamente al ricevimento del parere del Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale, ove previsto, delibera la concessione delle agevolazioni.

La delibera di concessione dell'agevolazione dovrà indicare:

- il nominativo del soggetto beneficiario del mutuo o del contributo;
- l'importo del mutuo o del contributo;
- la durata del mutuo;
- le modalità di rimborso del mutuo.

FINAOSTA comunica la concessione dell'agevolazione al richiedente, all'operatore territoriale di riferimento, al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale e all'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio.

Articolo 6

(Erogazione delle agevolazioni)

FINAOSTA provvede all'erogazione dei mutui in un'unica soluzione e in conformità a quanto previsto dalla delibera, previa sottoscrizione di apposito contratto.

FINAOSTA provvede all'erogazione dei contributi in un'unica soluzione e in conformità a quanto previsto dalla delibera, previa sottoscrizione di apposito atto di quietanza.

Articolo 7

(Durata, modalità di rimborso e tasso di interesse delle agevolazioni)

Le agevolazioni relative ai <u>crediti di emergenza</u>, e ai crediti <u>per la realizzazione di forme di cooperazione di rilevanza sociale e ambientale</u> di cui all'art. 8 comma 2 lett. a) e b) della L.R. 52/2009, sono concesse sotto forma di mutuo ed hanno le seguenti caratteristiche:

- l'importo del mutuo non può superare il 100% della spesa ammissibile;
- durata massima di ammortamento: 5 anni a decorre dalla data di sottoscrizione del contratto:
- il rimborso del mutuo avviene mediante il pagamento di rate bimestrali posticipate e costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi.

Le agevolazioni relative al <u>prestito sociale d'onore</u> di cui all'art. 16 comma 1 lett a) della L.R. 52/2009, sono concesse sotto forma di mutuo ed hanno le seguenti caratteristiche:

- l'importo del mutuo non può superare il 100% della spesa ammissibile;
- durata massima di ammortamento: anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto;
- il rimborso del mutuo avviene mediante il pagamento di rate bimestrali posticipate e costanti, comprensive della sola quota capitale.

Le agevolazioni relative al <u>prestito sociale d'onore</u> di cui all'art. 16 comma 1 lett b) della L.R. 52/2009, sono <u>concesse sotto forma di contributo</u>; l'importo del contributo non può superare il 100% della spesa ammissibile. Le modalità di impiego da parte del beneficiario di parte del proprio tempo libero in servizi a ricaduta sociale sul territorio regionale e gli accreditamenti eventualmente disposti dagli enti pubblici, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L.R. 52/2009 sono individuati nell'apposito parere del Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale.

Articolo 8

(Estinzione anticipata)

Le agevolazioni concesse sotto forma di mutuo potranno essere estinte anticipatamente senza applicazione di alcuna penale.

FINAOSTA comunica l'avvenuta estinzione anticipata al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale e all'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio.

Articolo 9

(Monitoraggio e revoca delle agevolazioni)

Il monitoraggio sulla destinazione delle agevolazioni concesse compete alle strutture regionali preposte dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, su indicazione del Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale.

Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese al fine della concessione delle agevolazioni ovvero la diversa destinazione delle somme ricevute, le strutture regionali preposte dispongono la revoca delle agevolazioni concesse e ne danno comunicazione a FINAOSTA, precisando in tale sede le attività che la stessa dovrà porre in essere.

Articolo 10

(Morosità dei mutuatari)

Nel caso in cui i beneficiari dei mutui concessi in relazione a:

- a) crediti di emergenza;
- b) crediti per la realizzazione di forme di cooperazione di rilevanza sociale e ambientale;
- c) prestito sociale d'onore;

siano inadempienti nel versamento di due rate, per un periodo superiore a sessanta giorni, FINAOSTA provvederà a sollecitare il pagamento mediante comunicazione scritta al mutuatario; nei casi di cui alle lett. a) e b), la comunicazione sarà inviata anche all''operatore territoriale che ha assistito il beneficiario per la presentazione della domanda di mutuo.

Decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio delle comunicazioni, FINAOSTA provvede ad informare il Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale; nei casi di cui alle lett.

a) e b) il Comitato tecnico deve convocare l'operatore territoriale affinché si attivi per valutare le modalità di intervento.

Il ritardato pagamento delle rate di rimborso dei mutui di cui alla lett. a) non comporta l'applicazione di interessi di mora.

Il ritardato pagamento delle rate di rimborso dei mutui di cui alle lett. b) e c) comporta l'applicazione di un tasso di mora pari al tasso legale in vigore alla data di scadenza di ciascuna rata e alla data di risoluzione del contratto.

FINAOSTA provvede a risolvere il contratto di mutuo, secondo quanto previsto dalle proprie procedure interne in materia di monitoraggio del credito, qualora emergano situazioni di grave deterioramento del credito.

Le somme eventualmente incassate, dopo la risoluzione del contratto, saranno contabilizzate a decurtazione dell'importo del credito maturato, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) rate di rimborso scadute e non pagate alle relative scadenze;
- b) interessi di mora maturati sulle rate;
- c) capitale residuo alla data di risoluzione;
- d) interessi contrattuali maturati sul capitale residuo esistente alla data di risoluzione;
- e) spese legali anticipate dai Fondi di rotazione;
- f) interessi di mora maturati a far tempo dalla data di risoluzione del contratto.

In caso di protratta insolvenza successiva alla risoluzione del contratto, FINAOSTA trasmette al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale una situazione analitica dell'esposizione debitoria dei mutui (crediti di emergenza, crediti per la realizzazione di forme di cooperazione di rilevanza sociale e ambientale e prestiti sociale d'onore).

Il Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata da FINAOSTA, autorizza l'avvio di azioni legali per il recupero del credito o, qualora emergano circostanze tali da ipotizzare un insufficiente realizzo del credito, il passaggio a perdita del rispettivo fondo della somma non rimborsata, mediante apposita comunicazione scritta a FINAOSTA e all'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio.

Nell'ipotesi di avvio di procedura di recupero del credito con esito parzialmente o totalmente negativo, FINAOSTA è autorizzata a imputare a perdita dei rispettivi fondi le somme non recuperate e le spese legali anticipate.

Articolo 11

(Gestione dei Fondi di rotazione)

- Accrediti -

FINAOSTA si impegna a far affluire sui fondi costituiti ai sensi del precedente articolo 1, all'atto della loro riscossione:

- gli accreditamenti disposti dalla Regione ai sensi dell'art. 2 lett. a) della L.R. 52/2009;
- gli accreditamenti eventualmente disposti ai sensi dell'art. 2 lett b) e c) della L.R. 52/2009 dai soggetti ivi indicati;
- gli accreditamenti eventualmente disposti dagli enti pubblici, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L.R. 52/2009;
- l'importo delle rate di ammortamento riscosse;
- l'importo delle estinzioni anticipate;
- l'importo degli interessi di mora, ove previsti;
- l'importo degli interessi maturati sulle giacenze di ogni Fondo.

- Addebiti -

FINAOSTA eroga ai beneficiari, prelevando le relative disponibilità dai fondi costituiti ai sensi dell'art. 1 della presente convenzione, i finanziamenti sotto forma di mutuo e di contributo.

FINAOSTA addebita sui fondi di rotazione di cui sopra:

- tutti gli oneri fiscali relativi all'erogazione del finanziamento e alla fatturazione delle rate;
- le spese legali relative alle azioni finalizzate al recupero del credito;
- le somme non rimborsate e portate a perdita, previa autorizzazione del Comitato tecnico di coordinamento del credito sociale o in seguito all'esito negativo delle azioni di recupero;
- le somme riconosciute a FINAOSTA a titolo di rimborso spese ai sensi dell'art. 13 della presente convenzione.

Articolo 12

(Rendiconto)

FINAOSTA con cadenza mensile trasmette all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali copia di tutte le domande istruite, comprese quelle per le quali non è stata disposta la concessione del prestito.

FINAOSTA con cadenza mensile trasmette all'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio ed all'Assessorato sanità, salute e politiche sociali un rendiconto concernente le operazioni eseguite, dal quale risulti:

- la consistenza dei versamenti effettuati sui Fondi;
- l'importo delle erogazioni effettuate;
- l'ammontare degli interessi maturati sulle giacenze;
- l'importo delle rate rimborsate;
- l'importo delle estinzioni anticipate;
- l'importo delle rinunce o revoche;
- l'importo delle somme rimborsate a FINAOSTA per i costi sostenuti;
- l'importo delle somme contabilizzate a perdita;
- l'importo delle spese legali anticipate;
- la consistenza dei Fondi.

Articolo 13

(Rimborso dei costi sostenuti)

Ai sensi dell'art. 9 della convenzione-quadro rep. n. 30884 sottoscritta in data 28 dicembre 2009 e protocollata in data 29 dicembre 2009, per l'espletamento dell'attività istruttoria e delle altre attività necessarie all'erogazione delle agevolazioni, tenuto conto dell'impiego previsionale delle risorse e delle spese generali a carico di FINAOSTA, si conviene un rimborso forfettario dei costi sostenuti per ogni agevolazione erogata pari a euro:

- 50,00 per erogazioni da Euro 750,00 a Euro 2.000,00;
- 100,00 per erogazioni da Euro 2.001,00 a Euro 15.000,00.

FINAOSTA comunica con cadenza semestrale l'importo dovuto all'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio.

Articolo 14

(Spese per la concessione delle agevolazioni e oneri fiscali)

L'accesso ai finanziamenti del credito sociale è esente dal pagamento di spese di istruttoria a carico del cliente da corrispondere a FINAOSTA.

Ai fondi costituiti ai sensi dell'art. 1 della presente convenzione sono addebitati tutti gli oneri fiscali relativi all'erogazione del finanziamento e al relativo rimborso.

Articolo 15

(Durata della Convenzione)

La presente convenzione ha durata di un anno dalla di stipulazione e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con lettera raccomandata almeno 90 giorni prima della scadenza. In ogni caso la sua efficacia si protrarrà per il tempo occorrente a perfezionare tutte le domande di agevolazione presentate a FINAOSTA alla data di comunicazione della disdetta e ad estinguere tutti i finanziamenti erogati, per i quali rimarrà in vigore fino alla loro naturale estinzione.

Articolo 16

(Spese e oneri fiscali per la stipulazione della Convenzione)

Le spese e gli oneri fiscali del presente atto e conseguenti sono a carico della REGIONE.

COMITATO TECNICO DI COORDINAMENTO PER IL CREDITO SOCIALE

Il Comitato svolge i seguenti compiti:

- a) esprime, su richiesta di FINAOSTA S.p.A., parere in merito all'ammissibilità delle domande di accesso al microcredito:
- b) valuta i progetti di cui all'articolo 8, comma 2 lettera b) della legge regionale n. 52/2009 ai fini dell'ammissione al finanziamento;
- c) effettua il monitoraggio sui finanziamenti concessi e predispone annualmente una relazione sulle attività realizzate in attuazione della legge regionale n. 52/2009, da presentare entro il 30 novembre di ogni anno alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti;
- d) stabilisce il passaggio a perdita del finanziamento nei casi di morosità dei beneficiari;
- e) valuta le richieste di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori territoriali di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 52/2009;
- f) acquisisce le disponibilità degli enti locali e degli operatori territoriali ad accogliere progetti di impiego del tempo libero in attività a rilevanza sociale o ambientale, ne coordina e monitora le modalità di realizzazione, rendendo disponibile l'elenco a FINAOSTA S.p.A. e presso la struttura regionale competente in materia di politiche sociali;
- g) valuta le domande di concessione dei prestiti sociali d'onore da restituire secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 1 lettera b) della legge regionale n. 52/2009 e definisce le modalità e le forme della restituzione e gli strumenti che ne attestino la correttezza;
- h) esprime pareri su argomenti specifici, finalizzati all'applicazione della legge regionale n. 52/2009.

Composizione del Comitato

Il Comitato è composto da:

- il Direttore della Direzione politiche sociali in rappresentanza della struttura regionale competente in materia di politiche sociali;

- il Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili in rappresentanza della struttura regionale competente in materia di politiche sociali;
- Manuel Barrel in rappresentanza di Finaosta S.p.A.;
- Claudia Casali in rappresentanza del Consiglio permanente degli enti locali della Valle d'Aosta;
- Letizia Patrizi, presidente dell'organizzazione di volontariato Quartiere possibile di Aosta, per le organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 6 della l.r. 16/2005.

La segreteria del Comitato, che cura la verbalizzazione delle decisioni del Comitato stesso, è garantita dalla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.

Funzionamento del Comitato

All'atto del suo insediamento, il Comitato adotta un proprio regolamento, nel quale devono essere precisate le modalità di nomina della presidenza, della convocazione, dirette a garantire procedure in tempi rapidi della valutazione delle domande, compresi i meccanismi delle eventuali deleghe.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI REGIONALI PER L'ACCESSO AL CREDITO SOCIALE

CAPO I – MICROCREDITO

Sezione I - Crediti di emergenza (art. 8, comma 1, lettera a)

Art. 1 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei crediti di emergenza i soggetti impossibilitati ad accedere al credito per le vie ordinarie, ma che sono meritevoli di fiducia in quanto portatori di patrimoni immateriali come relazioni, competenze, vocazioni e potenzialità per i quali esiste un garante morale (operatore territoriale) della loro onorabilità che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento del 18° anno di età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea e residenza da almeno tre anni in Valle d'Aosta;
- c) cittadinanza in uno Stato extracomunitario purché in possesso di regolare "permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo" (ex Carta di Soggiorno) nel territorio dello Stato e residenza da almeno tre anni in Valle d'Aosta.

Sono esclusi dal finanziamento per un periodo non inferiore a cinque anni i soggetti che, avendone beneficiato in precedenza, non abbiano provveduto alla restituzione del finanziamento.

Art. 2 - Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese, ancora da sostenere all'atto di presentazione della domanda, necessarie a far fronte ai bisogni primari dell'individuo e in particolare:

- a) spese per la casa di abitazione principale:
 - depositi cauzionali e anticipi per la stipulazione di contratti di locazione;
 - canoni di locazione insoluti;
 - traslochi;
 - consumi di acqua, gas ed energia;
 - spese condominiali;
 - acquisto di mobili ed elettrodomestici considerati essenziali al richiedente e ai familiari conviventi;
 - interventi straordinari e urgenti di manutenzione;
- b) spese per l'acquisto e la manutenzione di automezzi di proprietà del richiedente o dei componenti il suo nucleo familiare indispensabili per l'attività lavorativa e scolastica e/o per il trasporto di parenti, fino al secondo grado, non autosufficienti;
- c) spese per l'acquisto di biglietti aerei o ferroviari per eventi eccezionali che coinvolgono parenti, fino al secondo grado, compresi i ricongiungimenti familiari;

- d) spese straordinarie per eventi particolari della vita che coinvolgono il richiedente e i familiari conviventi, quali:
 - nascite;
 - ricongiungimenti familiari;
 - malattie;
 - funerali;
 - relative a procedimenti in materia di stato e di famiglia quali, separazioni e divorzi, comprese le spese di natura legale.

Non sono finanziabili spese relative all'acquisto e all'utilizzo di apparecchi telefonici, fissi e mobili, internet, programmi televisivi a pagamento.

Art. 3 - Presentazione della domanda e documentazione da allegare

La domanda per l'accesso al microcredito deve essere presentata a FINAOSTA S.p.A. su apposita modulistica e deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:

- a) curriculum vitae del soggetto richiedente;
- b) lettera di presentazione di un operatore territoriale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 52/2009, con l'indicazione delle spese da sostenere e l'ammontare del finanziamento richiesto;
- c) "permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo" nell'ipotesi di cittadinanza in uno Stato extracomunitario;
- d) documenti relativi alle spese da sostenere;
- e) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante:
 - cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea e residenza da almeno tre anni in Valle d'Aosta in capo al richiedente o cittadinanza in uno Stato extracomunitario e possesso di regolare "permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo" (ex Carta di Soggiorno) nel territorio dello Stato e residenza da almeno tre anni in Valle d'Aosta in capo al richiedente;
 - composizione del nucleo anagrafico del richiedente;
 - di non aver percepito per le medesime finalità finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 52/2009 oppure di non aver percepito finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 52/2009 in numero superiore a tre nei dieci anni antecedenti la presentazione della domanda;
 - di non aver percepito altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime spese e per i medesimi beneficiari, intesi quali componenti dello stesso nucleo anagrafico.

FINAOSTA S.p.A. registra le domande pervenute in ordine cronologico e contestualmente provvede ad accantonare le somme oggetto della richiesta di finanziamento. Nell'ipotesi di esito negativo dell'istruttoria, le somme accantonate sono nuovamente rese disponibili.

In assenza di dotazione finanziaria atta a garantire il finanziamento, FINAOSTA S.p.A. sospende la presentazione e la registrazione delle domande fino al rinnovarsi delle disponibilità finanziarie.

Art. 4 – Istruttoria e delibera del finanziamento

Entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, FINAOSTA S.p.A. svolge la relativa attività istruttoria.

Nei casi in cui in sede di istruttoria emergano aspetti critici, FINAOSTA S.p.A. trasmette tempestivamente la domanda, completa di documentazione, al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale, il quale dovrà esprimere il proprio parere sull'ammissibilità della domanda di finanziamento. In caso di parere positivo, FINAOSTA S.p.A. procede alla delibera e alla successiva erogazione del finanziamento.

Ai fini dell'attività istruttoria, il richiedente deve fornire a FINAOSTA S.p.A. o al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale ulteriori informazioni e/o documentazione integrativa eventualmente richiesta.

FINAOSTA S.p.A. verifica la completezza e la regolarità delle domande presentate e della documentazione allegata nonché l'ammissibilità delle spese.

Effettuata l'istruttoria con esito positivo, FINAOSTA S.p.A. delibera la concessione del finanziamento, dandone comunicazione al richiedente, per conoscenza all'operatore territoriale, al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale e all'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio.

Art. 5 - Caratteristiche del mutuo

L'agevolazione, il cui importo non può comunque superare il 100% della spesa ritenuta ammissibile, ha le caratteristiche descritte nella seguente tabella:

INTERVENTO	ART. 8, LETTERA A) CREDITI DI EMERGENZA, FINALIZZATI AD AFFRONTARE I BISOGNI PRIMARI					
	DELL'INDIVIDUO, QUALI LA CASA E I BENI DUREVOLI ESSENZIALI.					
Importo minimo	euro 750					
Importo massimo		euro 5.000				
Importo del prestito	da euro 750,00 a euro 1.500,00		da euro 1.500,01 a euro 3.000,00		da euro 3.000,01	
					a euro 5.000,00	
Durata	non superiore a 30	da 31 mesi a 60	non superiore a 30	da 31 mesi a 60	non superiore a 30	da 31 mesi a 60
	mesi	mesi	mesi	mesi	mesi	mesi
Tasso di interesse	0,5%	1%	0,5%	1%	0,5%	1%
Erogazione				• su c/c bancario o in contanti;	• su c/c bancario o in contanti;	• su c/c bancario o in contanti;
	Rate costanti	Rate costanti	Rate costanti	Rate costanti	Rate costanti	Rate costanti
Rimborso	posticipate	posticipate	posticipate	posticipate	posticipate	posticipate
	bimestrali	bimestrali	bimestrali	bimestrali	bimestrali	bimestrali

Art. 6 - Erogazione del mutuo

FINAOSTA S.p.A. provvede all'erogazione del mutuo in un'unica soluzione, in conformità a quanto previsto dalla delibera, previa sottoscrizione di apposito contratto.

L'erogazione è comunicata all'operatore territoriale di riferimento del richiedente, al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale e all'Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio.

Il monitoraggio sulla regolare destinazione delle somme erogate compete all'operatore territoriale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 52/2009 che ha curato la redazione della lettera di presentazione.

Art. 7 - Estinzione anticipata

Il mutuo potrà essere estinto anticipatamente senza applicazione di alcuna penale.

Art. 8 - Morosità dei mutuatari

In caso di mancato pagamento di due rate per un periodo superiore a sessanta giorni, FINAOSTA S.p.A. provvederà a sollecitare il pagamento mediante lettera da inviare al mutuatario e per conoscenza all'operatore territoriale che lo ha assistito per la presentazione della domanda di mutuo.

Decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della comunicazione, FINAOSTA S.p.A. provvede ad informare il Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale, il quale convoca l'operatore territoriale al fine di concordare le modalità di intervento.

Il ritardato pagamento delle rate di rimborso non comporta l'applicazione di interessi di mora.

Art. 9 - Vincoli e controlli

I soggetti beneficiari sono obbligati a:

- a) non cedere o alienare, prima dell'estinzione del mutuo, i beni finanziati senza preventiva autorizzazione del Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale;
- b) accettare ogni controllo da parte delle strutture regionali competenti sulla effettiva destinazione dell'agevolazione concessa.

Le strutture regionali competenti dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali possono disporre, su richiesta del Comitato tecnico di coordinamento del credito sociale, in qualsiasi momento, idonei controlli, anche a campione, sulla destinazione delle somme erogate, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.

Art. 10 – Spese di istruttoria

L'accesso ai finanziamenti del credito sociale è esente dal pagamento di spese di istruttoria da corrispondere a FINAOSTA S.p.A..

Art. 11 - Oneri fiscali

Il fondo per l'accesso al credito sociale assorbe tutti gli oneri fiscali relativi all'erogazione del finanziamento (imposta di bollo del contratto di mutuo e delle fatture relative al pagamento delle rate di rimborso).

Sezione II - Realizzazione di progetti e forme di cooperazione di rilevanza sociale o ambientale (art 8, comma 2, lettera b)

Art. 12 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare di crediti per la realizzazione di progetti e forme di cooperazione di rilevanza sociale o ambientale nuove imprese, in forma singola o associata, che rientrino nella definizione comunitaria di piccola imprese e abbiano sede operativa nel territorio regionale, i cui soci siano impossibilitati a accedere al credito per le vie ordinarie, ma meritevoli di fiducia in quanto portatori di patrimoni immateriali quali relazioni, competenze, vocazioni e potenzialità per i quali esiste un garante morale (operatore territoriale) della loro onorabilità, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento del 18° anno di età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea e residenza da almeno tre anni in Valle d'Aosta;
- c) cittadinanza in uno Stato extracomunitario purché in possesso di regolare "permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo" (ex Carta di Soggiorno) nel territorio dello Stato e residenza da almeno tre anni in Valle d'Aosta.

Sono esclusi dal finanziamento per un periodo non inferiore a cinque anni i soggetti che, avendone beneficiato in precedenza, non abbiano provveduto alla restituzione del finanziamento.

Art. 13 - Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili esclusivamente le spese relative a iniziative che saranno avviate successivamente alla data di presentazione della domanda per la dotazione dei seguenti beni materiali e immateriali:

- a) spese necessarie all'avvio dell'impresa;
- b) acquisto di beni mobili;
- c) costituzione di liquidità.

Art. 14 - Presentazione delle domande e documentazione da allegare

La domanda per l'accesso ai crediti per la realizzazione di progetti e forme di cooperazione di rilevanza sociale o ambientale, devono essere presentate a FINAOSTA S.p.A. mediante apposita modulistica e corredate dalla documentazione di seguito indicata:

a) curriculum vitae del soggetto richiedente/dei soci;

- b) lettera di presentazione di un operatore territoriale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13 della legge n. 52/2009, con allegata:
 - la descrizione dell'attività che si intende avviare e degli obiettivi che si intendono perseguire;
 - il dettaglio delle spese da sostenere per l'avvio di detta attività;
 - l'ammontare del finanziamento richiesto:
- c) documentazione relativa alle spese da sostenere;
- d) "permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo" nell'ipotesi di cittadinanza in uno Stato extracomunitario;
- e) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante:
 - cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea e residenza da almeno tre anni in Valle d'Aosta in capo al/i richiedente/i o cittadinanza in uno Stato extracomunitario e possesso di regolare "permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo" (ex Carta di Soggiorno) nel territorio dello Stato e residenza da almeno tre anni in Valle d'Aosta in capo al richiedente;
 - di non aver percepito finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 52/2009, oppure di non aver percepito finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 52/2009 in numero superiore a tre nei dieci anni antecedenti la presentazione della domanda;
 - di non aver percepito per la medesima iniziativa, altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime spese e per i medesimi beneficiari.

FINAOSTA S.p.A. registra le domande pervenute in ordine cronologico e contestualmente provvede ad accantonare le somme oggetto della richiesta di finanziamento. Nell'ipotesi di esito negativo dell'istruttoria, le somme accantonate sono nuovamente rese disponibili.

In assenza di dotazione finanziaria atta a garantire il finanziamento, FINAOSTA S.p.A. sospende la presentazione e la registrazione delle domande fino al rinnovarsi delle disponibilità finanziarie.

Art. 15 - Istruttoria e delibera del finanziamento

Entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutta la documentazione richiesta, FINAOSTA S.p.A. svolge la relativa attività istruttoria, e trasmette la domanda e la relativa documentazione al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale. Entro i successivi venti giorni, il Comitato tecnico comunica a FINAOSTA S.p.A. il parere sull'ammissibilità al finanziamento dell'iniziativa.

In caso di parere positivo, FINAOSTA S.p.A. provvede a deliberare il finanziamento e ne da comunicazione al richiedente, per conoscenza all'operatore territoriale, al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale e all'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio.

Ai fini dell'attività istruttoria, il richiedente deve fornire a FINAOSTA S.p.A. o al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale ulteriori informazioni e/o documentazione integrativa eventualmente richiesta.

Art. 16 - Caratteristiche del mutuo

I mutui previsti dal presente articolo sono concessi in regime "de minimis" in conformità alla normativa comunitaria vigente.

L'agevolazione, il cui importo non può comunque superare il 100% della spesa ritenuta ammissibile, ha le caratteristiche descritte nella seguente tabella:

INTERVENTO	ART. 8, LETTERA B) CREDITI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E FORME DI COOPERAZIONE DIRETTE						
INTERVENTO	ALLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ A RILEVANZA SOCIALE O AMBIENTALE.						
Importo minimo	euro 750						
Importo massimo	euro 15.000						
Importo del prestito	da euro 750,00 a euro 5.000,00		da euro 5.000,01 a euro 10.000,00		da euro 10.000,01 a euro 15.000,00		
Durata	non superiore a 30 mesi	da 31 mesi a 60 mesi	non superiore a 30 mesi	da 31 mesi a 60 mesi	non superiore a 30 mesi	da 31 mesi a 60 mesi	
Tasso di interesse	0,5%	1%	0,5%	1%	1%	1%	
Erogazione	• su c/c bancario intestato all'impresa;					• su c/c bancario intestato all'impresa;	
Rimborso	Rate costanti posticipate bimestrali	Rate costanti posticipate bimestrali	Rate costanti posticipate bimestrali	Rate costanti posticipate bimestrali	Rate costanti posticipate bimestrali	Rate costanti posticipate bimestrali	

Art. 17 - Erogazione del mutuo

FINAOSTA S.p.A. provvede all'erogazione del mutuo in un'unica soluzione, in conformità a quanto previsto dalla delibera, previa sottoscrizione di apposito contratto.

L'erogazione è comunicata all'operatore territoriale di riferimento del richiedente, al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale e all'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio.

Il monitoraggio sulla regolare destinazione delle somme erogate compete all'operatore territoriale iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 52/2009 che ha curato la redazione della lettera di presentazione.

Art. 18 - Estinzione anticipata

Il mutuo potrà essere estinto anticipatamente senza applicazione di alcuna penale.

Art. 19 - Morosità dei mutuatari

In caso di mancato pagamento di due rate per un periodo superiore a sessanta giorni, FINAOSTA S.p.A. provvederà a sollecitare il pagamento mediante comunicazione scritta al mutuatario e per conoscenza all'operatore territoriale che lo ha assistito per la presentazione della domanda di mutuo. Decorsi inutilmente trenta giorni dall'invio della comunicazione FINAOSTA S.p.A. provvede ad informare il Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale, il quale provvede a convocare l'operatore territoriale al fine di concordare le modalità di intervento.

In caso di ritardato pagamento delle rate il tasso di mora applicato è pari al tasso legale in vigore alla data di scadenza di ciascuna rata.

Nel caso in cui non sia possibile la restituzione della somma, per ragioni motivate e debitamente documentate, il Comitato tecnico, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata da FINAOSTA S.p.A., valuta la necessità di avviare le procedure per il recupero del prestito, dandone comunicazione scritta a FINAOSTA S.p.A. e all'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio.

In caso di avvio di procedure per il recupero del credito, le relative spese sono a carico del fondo.

Art. 20 - Vincoli e controlli

I soggetti beneficiari sono obbligati a :

- a) non cedere o alienare i beni finanziati prima dell'estinzione del mutuo senza preventiva autorizzazione del Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale;
- b) accettare ogni controllo da parte delle strutture regionali competenti sulla effettiva destinazione della agevolazione concessa;

Su richiesta del Comitato di coordinamento del credito sociale, le strutture regionali competenti dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali possono disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli, anche a campione, sulla destinazione delle somme erogate, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.

Art. 21 - Spese istruttorie.

L'accesso ai finanziamenti del credito sociale è esente dal pagamento di spese di istruttoria da corrispondere a FINAOSTA S.p.A.

Art. 22 - Oneri fiscali.

Il fondo per l'accesso al credito sociale assorbe tutti gli oneri fiscali relativi all'erogazione del finanziamento (imposta di bollo del contratto di mutuo e delle fatture relative al pagamento delle rate di rimborso).

CAPO II - PRESTITO SOCIALE D'ONORE

Art. 23 - Soggetti beneficiari.

Possono beneficiare del prestito sociale d'onore sotto forma di mutuo o di contributo i soggetti che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento del 18° anno di età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea e residenza da almeno tre anni in Valle d'Aosta;
- c) cittadinanza in uno Stato extracomunitario purché in possesso di regolare "permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo" (ex Carta di Soggiorno) nel territorio dello Stato e residenza da almeno tre anni in Valle d'Aosta;
- d) possedere un indicatore regionale della situazione economica (IRSE), calcolato ai sensi dell'allegato C (Assistenza economica) della deliberazione della Giunta regionale in data 18 dicembre 2009, n. 3751, di valore compreso tra euro 5.000,00 e euro 30.000,00.

Sono esclusi dal finanziamento per un periodo non inferiore a cinque anni i soggetti che, avendone beneficiato in precedenza, non abbiano provveduto alla restituzione del finanziamento.

Art. 24 - Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le spese, ancora da sostenere all'atto di presentazione della domanda, necessarie a far fronte ai bisogni primari dell'individuo e in particolare:

- a) spese per la casa di abitazione principale:
 - a. depositi cauzionali e anticipi per la stipulazione di contratti di locazione;
 - b. canoni di locazione insoluti;
 - c. traslochi;
 - d. consumi di acqua, gas ed energia;
 - e. spese condominiali;
 - f. acquisto di mobili ed elettrodomestici considerati essenziali al richiedente e ai familiari conviventi;
 - g. interventi straordinari e urgenti di manutenzione;
- b) spese per l'acquisto e la manutenzione di automezzi di proprietà del richiedente o dei componenti il suo nucleo familiare indispensabili per l'attività lavorativa e scolastica e/o per il trasporto di parenti, fino al secondo grado, non autosufficienti;
- c) spese per l'acquisto di biglietti aerei o ferroviari per eventi eccezionali che coinvolgono parenti, fino al secondo grado, compresi i ricongiungimenti familiari;
- d) spese straordinarie per eventi particolari della vita che coinvolgono il richiedente e i familiari conviventi:
 - nascite;
 - matrimoni;
 - ricongiungimenti familiari;
 - malattie;
 - funerali;
 - relative a procedimenti in materia di stato e di famiglia quali matrimoni, separazioni e divorzi, comprese le spese di natura legale.

Non sono finanziabili spese relative all'acquisto e all'utilizzo di apparecchi telefonici, fissi e mobili, internet, programmi televisivi a pagamento.

Art. 25 - Presentazione della domanda e documentazione da allegare

La domanda per la concessione del prestito sociale d'onore deve essere presentata a FINAOSTA S.p.A., mediante apposita modulistica, specificando se l'agevolazione è richiesta sottoforma di mutuo o sottoforma di contributo e corredata dalla documentazione di seguito indicata:

- a) preventivo di spesa per il quale si richiede il prestito;
- b) dichiarazione IRSE;
- c) "permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo" nell'ipotesi di cittadinanza in uno Stato extracomunitario;
- d) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante:
 - cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea e residenza da almeno tre anni in Valle d'Aosta in capo al richiedente o cittadinanza in uno Stato extracomunitario e possesso di regolare "permesso di soggiorno CE per soggiorni di lungo periodo" (ex Carta di Soggiorno) nel territorio dello Stato e residenza da almeno tre anni in Valle d'Aosta in capo al richiedente;
 - composizione del nucleo anagrafico del richiedente;
 - di non aver percepito finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 52/2009 oppure di non aver percepito finanziamenti previsti dalla legge regionale n. 52/2009 in numero superiore a tre nei dieci anni antecedenti la presentazione della domanda;
 - di non aver percepito altre agevolazioni previste da altre disposizioni per le medesime spese e per i medesimi beneficiari, intesi quali componenti dello stesso nucleo anagrafico.

FINAOSTA S.p.A. registra le domande pervenute in ordine cronologico e contestualmente provvede ad accantonare le somme oggetto della richiesta di agevolazione; nell'ipotesi di esito negativo dell'istruttoria, le somme accantonate sono nuovamente rese disponibili.

In assenza di dotazione finanziaria atta a garantire il finanziamento, FINAOSTA S.p.A. sospende la presentazione e la registrazione delle domande fino al rinnovarsi delle disponibilità finanziarie.

ART. 16, LETTERA A), RESTITUZIONE IN DENARO

Art. 26 - Istruttoria

Entro 20 giorni dal ricevimento della domanda per la concessione di mutuo, completa di tutta la documentazione richiesta, FINAOSTA S.p.A. svolge la relativa attività istruttoria, delibera l'erogazione del finanziamento e ne dà comunicazione al richiedente e al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale e all'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio.

L'istruttoria consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità della domanda presentata e della documentazione allegata e nella verifica dell'ammissibilità delle spese.

Ai fini della attività istruttoria, il richiedente deve fornire a FINAOSTA S.p.A. o al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale ulteriori informazioni e/o documentazione integrativa eventualmente richiesta.

Art. 27 - Caratteristiche del mutuo.

L'agevolazione, il cui importo non può comunque superare il 100% della spesa ritenuta ammissibile, ha le caratteristiche descritte nella seguente tabella:

INTERVENTO	CAPO III PRESTITO SOCIALE D'ONORE ART. 16, LETTERA A), RESTITUZIONE IN DENARO, SENZA INTERESSI, MEDIANTE RATE POSTICIPATE COMPRENSIVE DEL PERIODO DI AMMORTAMENTO, CON MODALITÀ DIFFERENZIATE IN BASE ALLA DURATA E					
T		ALL'IMPORTO DEL PRESTITO;				
Importo minimo			2.000			
Importo massimo	euro 2.000					
Importo del prestito	da euro 750,00	a euro 1.300,00	da euro 1.300,01 a euro 2.000,00			
Durata	non superiore a 12 mesi	da 12 mesi a 24 mesi	non superiore a 12 mesi	da 12 mesi a 24 mesi		
Erogazione			• su c/c bancario intestato al beneficiario o in contanti;	• su c/c bancario intestato al beneficiario o in contanti;		
Rimborso	Rate costanti posticipate bimestrali	Rate costanti posticipate bimestrali	Rate costanti posticipate bimestrali	Rate costanti posticipate bimestrali		
Tasso di interesse di mora	pari al tasso di interesse legale					

Art. 28 - Erogazione del mutuo

FINAOSTA S.p.A. provvede all'erogazione del mutuo in un'unica soluzione, in conformità a quanto previsto dalla delibera, previa sottoscrizione di apposito contratto.

L'erogazione del mutuo è comunicata al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale e all'Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio.

Art. 29 - Estinzione anticipata del mutuo

Il mutuo potrà essere estinto anticipatamente senza applicazione di alcuna penale.

Art. 30 - Morosità dei mutuatari

In caso di mancato pagamento di due rate per un periodo superiore a sessanta giorni, FINAOSTA S.p.A. provvederà a sollecitare il pagamento mediante comunicazione scritta al mutuatario.

In caso di ritardato pagamento delle rate il tasso di mora applicato è pari al tasso legale in vigore alla data di scadenza di ciascuna rata.

Art. 31 - Vincoli e controlli

I soggetti beneficiari sono obbligati a :

- a) non cedere o alienare i beni finanziati prima dell'estinzione del mutuo senza preventiva autorizzazione del Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale;
- b) accettare ogni controllo da parte delle strutture regionali competenti sulla effettiva destinazione della agevolazione concessa;

Le strutture regionali competenti dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, su richiesta del Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale, possono disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli, anche a campione, sulla destinazione delle somme erogate, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.

Art. 32- Spese istruttorie

L'accesso ai finanziamenti del credito sociale è esente dal pagamento di spese di istruttoria da corrispondere a FINAOSTA S.p.A..

Art. 33 - Oneri fiscali

Il fondo per l'accesso al credito sociale assorbe tutti gli oneri fiscali relativi all'erogazione del finanziamento (imposta di bollo del contratto di mutuo e delle fatture relative al pagamento delle rate di rimborso e imposta di bollo sull'atto di quietanza nel caso di contributo).

ART. 16, LETTERA B), IMPIEGO DA PARTE DEL BENEFICIARIO DI PARTE DEL PROPRIO TEMPO LIBERO IN SERVIZI A RICADUTA SOCIALE SUL TERRITORIO REGIONALE

Coloro che indicano quale modalità di restituzione l'impiego di parte del proprio tempo libero in servizi a ricaduta sociale sul territorio regionale, dovranno indicare presso quale ente o associazione presteranno la loro attività.

A tal fine, il Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale acquisisce le disponibilità degli enti locali e degli operatori territoriali ad accogliere i progetti.

Tale elenco sarà reso disponibile a FINAOSTA S.p.A. e, nel caso in cui coloro che intendono beneficiare di questa forma di restituzione non abbiano già definito, all'atto di presentazione della domanda, un progetto con detti enti locali o operatori territoriali, potranno richiedere a FINAOSTA S.p.A. o alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali l'elenco, al fine di concordare l'attività e procedere alla presentazione della domanda.

Art. 34 - Istruttoria

Entro 20 giorni dal ricevimento della domanda per la concessione del contributo, completa di tutta la documentazione richiesta, FINAOSTA S.p.A., a seguito dell'istruttoria, trasmette la domanda al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale il quale procede a valutare la domanda e verificarne le forme e modalità di restituzione e gli strumenti che attestano la correttezza di quest'ultima.

Il Comitato, quindi, comunica a Finaosta S.p.A. l'esito della valutazione e quest'ultima, in caso di esito positivo, provvede alla delibera e alla successiva erogazione del contributo nell'ambito della disponibilità del Fondo, dandone comunicazione al richiedente, all'ente locale o all'operatore territoriale che ha accolto il progetto, al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale e all'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio.

Ai fini dell'attività istruttoria, il richiedente deve fornire a FINAOSTA S.p.A. o al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale ulteriori informazioni e/o documentazione integrativa eventualmente richiesta.

Art. 35 - Caratteristiche del contributo

L'agevolazione, il cui importo non può comunque superare il 100% della spesa ritenuta ammissibile, ha le caratteristiche descritte nella seguente tabella:

INTERVENTO	CAPO III PRESTITO SOCIALE D'ONORE ART. 16, LETTERA B), IMPIEGO DA PARTE DEL BENEFICIARIO DI PARTE DEL PROPRIO TEMPO LIBERO IN					
INTERVENTO	SERVIZI A RICADUTA SOCIALE SUL TERRITORIO REGIONALE					
Importo minimo	euro 750,00					
Importo massimo	euro 2.000,00					
Valutazione di 1 ora di lavoro	euro 10,00					
DA RESTITUIRSI IN UN PERIODO MASSIMO DI 2 ANNI						
Erogazione	• su c/c bancario intestato al beneficiario o in contanti;		• su c/c bancario intestato al beneficiario o in contanti;	• su c/c bancario intestato al beneficiario o in contanti;		
Rimborso	Svolgimento dell'attività indicata nella richiesta, secondo la tempistica e le modalità approvate all'atto della concessione	Svolgimento dell'attività indicata nella richiesta, secondo la tempistica e le modalità approvate all'atto della concessione	Svolgimento dell'attività indicata nella richiesta, secondo la tempistica e le modalità approvate all'atto della concessione	Svolgimento dell'attività indicata nella richiesta, secondo la tempistica e le modalità approvate all'atto della concessione		

Art. 36 - Erogazione del contributo

FINAOSTA S.p.A. provvede all'erogazione del contributo in un'unica soluzione, in conformità a quanto previsto dalla delibera, previa sottoscrizione di apposito atto di quietanza.

L'erogazione del contributo è comunicata al Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale e all'Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio.

Art. 37 – Obbligo del beneficiario

Il beneficiario del contributo, a compensazione delle somme ricevute, è tenuto a prestare l'attività indicata in sede di presentazione della domanda. Sulla base di quanto stabilito in sede di valutazione dal Comitato tecnico di Coordinamento per il credito sociale, l'ente/associazione presso il quale il beneficiario ha dichiarato di prestare la propria attività dovrà attestare l'avvenuto svolgimento dell'attività prevista nei tempi e nei modi stabiliti. Nel caso in cui il beneficiario non mantenga il proprio impegno sarà escluso dai finanziamenti del credito sociale per un periodo non inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 52/2009.

Art. 38 - Vincoli e controlli

I soggetti beneficiari sono obbligati a:

- a) non cedere o alienare i beni finanziati prima di aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 37, senza preventiva autorizzazione del Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale;
- b) accettare ogni controllo da parte delle strutture regionali competenti sulla effettiva destinazione della agevolazione concessa.

Le strutture regionali competenti dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali possono disporre, su richiesta del Comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale, in qualsiasi momento, idonei controlli, anche a campione, sulla destinazione delle somme erogate, nonché sulla veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione delle agevolazioni.

Art. 39 - Spese istruttorie

L'accesso ai finanziamenti del credito sociale è esente dal pagamento di spese di istruttoria da corrispondere a FINAOSTA S.p.A..

Art. 40 - Oneri fiscali

Il fondo per l'accesso al credito sociale assorbe tutti gli oneri fiscali relativi all'erogazione del finanziamento (imposta di bollo del contratto di mutuo e delle fatture relative al pagamento delle rate di rimborso e imposta di bollo sull'atto di quietanza nel caso di contributo).

CRITERI E LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI TERRITORIALI NELL'APPOSITO ELENCO ISTITUITO PRESSO LA STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Requisiti operatori territoriali:

- essere organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 6 della 1.r. 16/2005, enti, fondazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio valdostano aventi finalità coerenti con gli obiettivi della legge regionale 23 dicembre 2009 n.52 opportunamente esplicitati nei rispettivi statuti;
- accettare il ruolo di garante e fiduciario morale del richiedente secondo i termini previsti dalla legge 52/2009 e dalle disposizioni applicative di cui all'allegato C della deliberazione n. ______ in data ______;
- individuare tra i soci almeno un referente dedicato alle relazioni con persone interessate ad accedere al microcredito. Il referente deve impegnarsi a:
 - o seguire i corsi di formazione previsti in coincidenza con l'avvio della prima fase di applicazione della legge;
 - o partecipare alle eventuali iniziative di aggiornamento in itinere;
 - o collaborare con il comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale al fine di monitorare l'attuazione dei programmi di restituzione del microcredito e del prestito sociale d'onore limitatamente a quanto previsto dall'Art. 16 lettera b) della legge regionale 23 dicembre 2009 n. 52;
 - o disseminare informazioni e formare competenze all'interno dell'associazione utili ad accogliere e gestire richieste di accesso al microcredito;
- in caso di organizzazione di volontariato o di associazione di promozione sociale, accettare l'iscrizione di coloro che intendono restituire il prestito sociale d'onore con parte del proprio tempo libero in servizi a ricaduta sociale sul territorio regionale in base all'Art. 16 lettera b) della legge regionale 23 dicembre 2009 n. 52 sulla base del progetto di restituzione approvato dal comitato tecnico di coordinamento per il credito sociale;
- collaborare alla promozione e alla diffusione degli interventi regionali per l'accesso al credito sociale sensibilizzando gli associati e le persone che prendono contatto a vario titolo, direttamente e indirettamente, con l'associazione.